



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
COMITATO DI SETTORE COMPARTO REGIONI-SANITÀ
(ART. 41, COMMA 2, D.LGS. 165/2001)

**Comitato di Settore
Autonomie Locali**

58/COMITATOREG-SAN

ATTO DI INDIRIZZO INTEGRATIVO DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE DEL TRIENNIO 2019-2021 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE FUNZIONI LOCALI DELL'8 SETTEMBRE 2021

Premessa

L'art. 1, comma 604, della legge di Bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021) ha previsto l'integrazione delle risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle Pubbliche amministrazioni, disponendo in particolare che: *“Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.*

Il successivo comma 612 ha previsto un'ulteriore integrazione delle risorse economiche con riferimento alla revisione degli ordinamenti professionali, nei seguenti termini: *“Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo”.*

In ragione di quanto sopra, il presente Atto di indirizzo integra l'Atto di indirizzo dei Comitati di settore Autonomie locali e Regioni-Sanità per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto delle Funzioni locali dell'8 settembre 2021.

Integrazione risorse salario accessorio

Il contratto collettivo nazionale prevederà che le amministrazioni del comparto possono incrementare, a decorrere dall'anno 2022, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021, di una misura non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, non sono sottoposte al limite recato dall'art. 23, comma 2, del predetto decreto legislativo.

Le amministrazioni del comparto destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale in relazione alle risorse già destinate da ciascuna amministrazione a remunerare gli incarichi di cui all'art. 14 del CCNL 21 maggio 2018 e quelle destinate al fondo risorse decentrate per remunerare anche specifiche esigenze nell'ambito delle attività di protezione civile.

Nuovo ordinamento professionale

Il contratto collettivo nazionale disciplinerà l'utilizzo di risorse ulteriori, a carico dei bilanci delle amministrazioni del comparto, fino ad una misura che non può essere superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018, per interventi connessi alla definizione del nuovo sistema di classificazione professionale tra i quali:

- istituzione della nuova disciplina relativa al personale ad elevata qualificazione e sua valorizzazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 3 dell'Atto di indirizzo dell'8 settembre 2021;
- progressioni giuridiche nella fase di prima applicazione del nuovo sistema di classificazione, da effettuarsi nei limiti del piano dei fabbisogni e delle dotazioni organiche, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 52, comma 1-bis del d. lgs. n. 165/2001, penultimo periodo, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 80/2021.

Quadro finanziario

La tabella seguente mostra la previsione degli oneri a carico dei bilanci degli enti derivanti dall'utilizzo integrale delle risorse rese disponibili con il presente atto di indirizzo.

Importo massimo delle risorse aggiuntive nei limiti previsti dalla Legge n. 234/2021⁽¹⁾	Risorse al lordo oneri riflessi (mln di euro)⁽²⁾
Risorse per superamento limite art. 23, comma 2 (comma 604 L.B. 2022) - 0,22% m.s. 2018	37,74
Risorse per nuovo ordinamento professionale (comma 612 L.B. 2022) - 0,55% m.s. 2018	94,34
TOTALE	132,08

⁽¹⁾Risorse ulteriori rispetto a quelle già indicate nel quadro finanziario dell'atto di indirizzo emanato nel luglio 2021. Tali risorse decorrono dal 2022.

⁽²⁾Il monte salari 2018 lordo oneri riflessi del comparto Funzioni locali, utilizzato per la stima, è pari a 17.154 milioni di Euro su tutto il comparto. La percentuale utilizzata per il calcolo degli oneri riflessi è pari al 37%

Roma, 3 maggio 2022